

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 16-2632

LARC S.p.A. - Torino - Aggregazione laboratori analisi ai sensi art. 38, L.R. 22/2009 e DGR n 43-525 del 4.8.2010. Autorizzazione e Accreditamento.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con Legge regionale n° 22 del 6 agosto 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009”, all’art. 38, punto 1. si prevede quanto segue:

“Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui alla D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2, è inserito il seguente:

“1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo laboratorio risultante dall’aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all’atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L’eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)”.

Con deliberazione n° 43-525 del 4 agosto 2010, la Giunta Regionale ha approvato, nelle more dell’emanazione del documento del Ministero della Salute “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, i criteri per l’attuazione dell’articolo 38, punto 1 della citata l.r. n° 22 del 6.8.2009 finalizzati all’aggregazione dei laboratori privati accreditati presenti sul territorio della Regione Piemonte.

L’Amministratore Delegato della S.p.A. LARC, con sede in C.so Venezia,10- Torino, titolare delle autorizzazioni e degli accreditamenti di due laboratori analisi: uno con sede in c.so Venezia n.10 (autorizzato con DD.GR n° 93-34785 del 23.1.1990 e n° 137-36950 del 10.4.1990 e accreditato con DGR n° 48-8801 del 25.3.2003), l’altro con sede in c.so Duca degli Abruzzi, 56 (autorizzato con DGR n° 87-18304 del 14.9.1992 e accreditato con DD.GR n° 53-9479 del 26.5.2003 e n° 126-3647 del 2.8.2006), ha inoltrato istanza, ai sensi della l.r. 22/2009 e DGR 43/2010, di aggregazione dei due laboratori. La Società in questione propone in un’unica struttura il laboratorio analisi con sede analitica in corso Venezia 10 e cinque punti prelievo esterni di cui uno nella struttura dismessa di laboratorio analisi di corso Duca degli Abruzzi 56; tutti gli altri punti prelievo sono già autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Con nota del 6.10.2010 prot. n° 28824, la Direzione Sanità ha chiesto alle competenti Aziende Sanitarie locali di espletare opportuno sopralluogo nelle sedi di attività sopra richiamate, al fine di verificare la rispondenza dei requisiti ai criteri formulati con il provvedimento di Giunta Regionale n° 43-525 del 4.8.2010.

In data 21.1.2011 e 4.4.2011 i Presidenti delle Commissioni di Vigilanza dell’ASL TO1 e TO2 hanno trasmesso proprie note dalle quali si evince che nella sede di C.so Duca degli Abruzzi è stato dismesso il laboratorio analisi e che il punto prelievo presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente e che il laboratorio presso la sede di c.so Venezia 10 è in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente.

Dato atto che le due strutture, oggetto dell'aggregazione operano in regime di accreditamento nella medesima fascia A e che pertanto devono ritenersi sussistenti in capo alla nuova struttura risultante dall'aggregazione i requisiti di accreditamento ex DCR 616/2000 e s.m.i. già accertati nell'ambito dei citati provvedimenti di accreditamento dei laboratori oggetto dell'aggregazione. Viene, comunque, demandata all'ARESS la verifica del mantenimento dei requisiti di cui alla DCR n. 616/2000 per l'attività in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

la Giunta Regionale,

visto l'art. 38 della l.r. n° 22 del 6.8.2009;
vista la D.G.R. n° 43-525 del 4.8.2010;
vista la D.G.R. n° 93-34785 del 23.1.1990;
vista la D.G.R. n° 137-36950 del 10.4.1990;
vista la D.G.R. n° 87-18304 del 14.9.1992;
vista la D.G.R. n° 48-8801 del 25.3.2003;
vista la D.G.R. n° 53-9479 del 26.5.2003;
vista la D.G.R. n° 126-3647 del 2.8.2006;

condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 22/2009 e DGR n° 43-525 del 4.8.2010, la Società LARC all'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi presso la struttura con sede in corso Venezia n. 10 – Torino, risultante dall'aggregazione dei laboratori di analisi facenti capo alla medesima società con sede, il primo in corso Venezia, 10 e l'altro in corso Duca degli Abruzzi, 56;
- di accreditare ai sensi della DCR 616/2000 la S.p.A. LARC per l'attività di laboratorio analisi in fascia A erogata presso la struttura risultante dall'aggregazione di corso Venezia 10 – Torino, demandando all'ARESS la verifica del mantenimento dei requisiti di cui alla DCR n. 616/2000 per l'attività in oggetto;
- di revocare i provvedimenti autorizzativi per la sola attività di diagnostica di laboratorio in capo alla Società LARC per la sede operante in c.so Duca degli Abruzzi, 56 – Torino, mantenendo la stessa la sola funzione di punto prelievo;
- di richiamare la Società oggetto del presente provvedimento al rispetto dei criteri approvati con DGR n° 43-525 del 4.8.2010;
- di demandare all'ASL, competente per territorio, il compito di provvedere all'adeguamento contrattuale conseguente al nuovo assetto della struttura privata accreditata nonché ai compiti di vigilanza cui la stessa è preposta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)